

COPIA



COMUNE DI SOAVE

Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 16 del 19-05-14

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **20:30**, nella residenza municipale. Si è riunito , previa osservanza delle formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Gambaretto Lino	P	Consolaro Matteo	P
Tebaldi Gaetano	P	Zago Alice	P
Iannotta Vittorio	P	Bertolazzi Luigino	P
Resi Nazzarena	P	Pressi Matteo	P
Zansavio Massimo	P	Terranova Luciano	P
Vetrano Marco	P		

Presenti n. 11 Assenti n. 0.

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sig. Gambaretto Lino nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO Comunale dr. Zampicinini Gabriella.

Nr. _____ Reg. Pubbl.	
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 - c.1 - D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267) Certifico io sottoscritto RESPONSABILE P.O.1, che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, dal giorno _____	
Addi _____	
IL RESPONSABILE P.O.1 GUADIN ANGELO	

Del. n. 16 del 19/05/2014 Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

Presenti n. 11 Consiglieri
Assenti : //

Il Sindaco fa presente che tale proposta è stata trattata con il primo punto relativo all'approvazione del regolamento per l'Imposta Unica Comunale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. n. 2 – Area Tributi –

Richiamato il decreto sindacale n. 34 del 28.12.2013, con il quale viene nominato Responsabile della Posizione Organizzativa n. 2 – Area Tributi – il dipendente Dott. Lamberto Gobbetti.

Visto l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9.1.2014 ad oggetto: *“Autorizzazione ai responsabili di posizione organizzativa ad adottare atti di gestione riguardanti attività istituzionale limitatamente al periodo inerente l'esercizio provvisorio 2014”*.

Premesso che la Legge n. 147/2013 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”*, all'art. 1, comma 639 istituisce l'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Dato atto che l'Imposta Unica Comunale si compone di:

- **I.M.U.** (Imposta Municipale Propria) per la componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali;
- **TA.S.I.** (Tributo sui Servizi indivisibili) per la componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali, ivi comprese le abitazioni principali;
- **TA.RI.** (Tassa sui Rifiuti) per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “I.U.C.” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TA.S.I. e TA.RI., oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente I.M.U..

Tenuto conto della seguente suddivisione per “titoli” dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 – Legge di Stabilità 2014:

- commi da 639 a 640 – I.U.C.;

- commi da 641 a 668 TA.RI.;
- commi da 669 a 681 TA.S.I.;
- commi da 682 a 705 – disciplina generale.

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”.

Valutato che ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è competenza dei Consigli Comunali “... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote”.

Considerato l'art. 1, comma 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007: “all'articolo 6, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola comune è sostituita dalle seguenti: consiglio comunale”, stabilendo quindi – ex lege – l'obbligatorietà dell'approvazione delle aliquote e dell'imposta da parte dell'Organo Consiliare.

Valutato l'art. 7 “Federalismo fiscale municipale” del D. Lgs. 23/2011 laddove è detto che “in attuazione della citata legge n. 42/2009 e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, c. 1 e 11, c. 1, a decorrere nell'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- una imposta municipale propria;
- una imposta municipale secondaria”.

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 “Imposta municipale propria” laddove è disciplinato detto tributo, formulandolo sui postulati dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Atteso che l'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipa “in via sperimentale” e per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012 – 2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'I.M.U. a regime (come prevista dal D. Lgs. 23/2011).

Preso atto che con la deliberazione Consiliare n. 19 del 29.6.2012, veniva istituita l'Imposta Municipale Propria nel territorio di Soave, mediante l'approvazione dell'apposito regolamento municipale (fonte – atto di rango secondario).

Preso atto che la normativa I.MU. (D.L. 201/2011) ha abrogato già dal 2012 la facoltà precedentemente introdotta dall'art. 59 del D. Lgs. 446/97 di assimilazione all'abitazione principale – ergo di prevedere le condizioni favorevoli dell'abitazione principale, rispetto agli “altri fabbricati” della dimora concessa in uso ai parenti di grado stabilito, già prevista dall'I.C.I..

Vista la delibera di C.C. n. 20 del 29.06.2012 con la quale il Comune di Soave approvava le aliquote dell'anno 2012, mantenendo quelle c.d. “**di base**” determinate dallo Stato.

Vista la delibera di C.C. n. 38 del 28.09.2012 con la quale sono state confermate per l'anno 2012, sulla scorta delle risultanze dell'incasso della prima rata, le tariffe già deliberate di cui al capoverso precedente.

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 22.04.2013 con la quale il Comune di Soave approvava le aliquote dell'anno 2013, mantenendo quelle c.d. “**di base**” determinate dallo Stato.

Valutato che è prevista per l'anno 2014 **la deducibilità** parziale dal reddito d'impresa (art. 46, c. 2, T.U.I.R.) e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 54, T.U.I.R.) del **20%** dell'imposta I.MU. relativa agli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti così individuate *per natura* (categorie A/10, B, C, D, E) e *per destinazione*.

- La deduzione è prevista soltanto per gli immobili strumentali, ossia quelli utilizzati durevolmente nell'esercizio dell'impresa, ovvero nell'esercizio di arti e professioni.

Rimane fermo che l'imposta municipale propria è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Valutato altresì che a decorrere dall'anno 2014, il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Tenuto conto delle disposizioni sopra enunciate, per cui mantenendo l'aliquota “base” dello 0,76%, di fatto l'aliquota marginale è potenzialmente inferiore per effetto della deducibilità sopraindicata, riverberandosi in una aliquota pari allo 0,60%, quindi ben inferiore a quella base dello 0,76%.

Considerato che l'aliquota marginale dello 0,60% può rivelarsi ancora inferiore se si tiene conto che il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si

trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Valutato che la disciplina I.M.U. va coordinata nell'anno 2014 con quella T.A.S.I. per cui la somma tra l'aliquota della T.A.S.I. e quella dell'I.M.U. non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, laddove Per il 2014, l'aliquota massima T.A.S.I. non può eccedere il 2,5 per mille.

Valutato che per il 2014, i limiti stabiliti dal punto precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta T.A.S.I. equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13, del D.L. 201/2011 (come conv.).

Valutato che con delibera consiliare sono state approvate le aliquote T.A.S.I. per l'anno 2014, individuandole in un'esenzione generalizzata per tutti gli immobili ad esclusione dell'abitazione principale e pertinenze della stessa, secondo l'accezione I.M.U..

Tenuto conto del gettito I.M.U. nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, soddisfacente, proporre di deliberare le aliquote dell'imposta municipale propria "I.M.U." come di seguito riportato:

- **7,60** per mille (*aliquota base*) che percuoterà:
 - terreni agricoli;
 - fabbricati gruppo A (compresi A10) **non** abitazione principale e categorie C2-C6-C7 **non** pertinenza;
 - aree fabbricabili;
 - fabbricati in genere (gruppo B, gruppo D eccetto fabbricati strumentali all'attività agricola, categorie C1, C3, C4 e C5).
- **4,00** per mille (*aliquota base*) alle unità immobiliari CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l'aliquota dell'abitazione cui si riferisce, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di euro **200,00, se**

abitazione principale (*unica dimora abituale e residenza anagrafica*) del soggetto passivo e del suo nucleo familiare.

ESENZIONI:

- L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione stabilite dal Comune di SOAVE per l'abitazione principale.
 - L'Imposta municipale propria non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
 - L'Imposta municipale propria non si applica altresì alla casa coniugale – e pertinenze – assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - L'Imposta Municipale Propria non si applica, altresì a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale **non** sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce").
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica agli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 7, per le specificazioni del caso).
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.

- L’Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
- L’Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.
- L’Imposta Municipale Propria non si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 7, per le specificazioni del caso).
- L’Imposta Municipale Propria non si applica ai terreni normalmente inutilizzati – terreni incolti.
- L’Imposta Municipale Propria non si applica ai terreni coltivati occasionalmente senza una struttura organizzativa e di modeste dimensioni – orticelli.

RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA

- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 8, per le specificazioni del caso).
- Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Si considera adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.

- Si considera adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che l'abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.
 - Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- Agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, si applica la detrazione di Euro 200,00; resta ferma l'aliquota ordinaria.
- I terreni agricoli condotti dai coltivatori diretti definiti dall'art. 2083 del C.c. o da Imprenditori agricoli a titolo professionale iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti sono soggetti all'imposta secondo determinati scaglioni di valore (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 8, per le specificazioni del caso).

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Ritenuto di stimare per l'anno 2014 un gettito complessivo atteso I.MU. in € 990.000,00.

Considerato che i Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, possono, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 446/97, affidare l'accertamento e la riscossione della TA.RI., ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e riscossione dell'I.MU..

Espresso che il Comune di Soave si è già adoperato per operare tramite riscossione diretta, avendo approvato la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2013.

Vista la norma di cui all'art. 1, c. 169 della L. 296/06 – legge finanziaria 2007 – la quale stabilisce che gli Enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visti:

- il D.M. 19 dicembre 2013 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
- il D.M. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;

- Il D.M. 29 aprile 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali.

Richiamato l'art. 193, c. 2, del D. L. 267/00, siccome modificato dall'art. 1, c. 444 della Legge di stabilità 2013, Legge 228/12, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, c. 169 della L. 296/06, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo il dettato dell'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011.

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il redigendo Bilancio di previsione 2014;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 507/93;
- il Decreto Legislativo n. 446/97;
- la Legge n. 147/2013 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.06.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento I.MU.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05.09.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TA.R.ES.

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. **Di dare atto** che è prevista per l'anno 2014 la **deducibilità** parziale dal reddito d'impresa (art. 46, c. 2, T.U.I.R.) e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 54, T.U.I.R.) del **20%** dell'imposta I.MU. relativa agli immobili strumentali delle imprese e dei professionisti così individuate *per natura* (categorie A/10, B, C, D, E) e *per destinazione*.
3. **Di specificare** che la summenzionata deduzione è prevista soltanto per gli immobili strumentali, ossia quelli utilizzati durevolmente nell'esercizio dell'impresa, ovvero nell'esercizio di arti e professioni.
4. **Di specificare** che ne sono esclusi quindi dalla summenzionata deduzione gli immobili c.d. "patrimonio", ovvero quelli non strumentali, ovvero quelli acquistati dall'impresa immobiliare a fini di investimento.
5. **Di specificare** che l'imposta municipale propria è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
6. **Di indicare** che a decorrere dall'anno 2014, il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.
7. **Di tener conto** delle disposizioni sopra enunciate, per cui mantenendo, confermandola, l'aliquota "base" dello 0,76%, di fatto l'aliquota marginale è potenzialmente inferiore per effetto della deducibilità sopraindicata al punto 2, riverberandosi in una aliquota pari allo 0,60%, quindi ben inferiore a quella base dello 0,76%.
8. **Di considerare** che l'aliquota marginale dello 0,60% può rivelarsi ancora inferiore se si tiene conto che il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50% (punto 6).
9. **Di indicare** che la disciplina I.M.U. va coordinata nell'anno 2014 con quella T.A.S.I. per cui la somma tra l'aliquota della T.A.S.I. e quella dell'I.M.U. non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, laddove Per il 2014, l'aliquota massima T.A.S.I. non può eccedere il 2,5 per mille.

10. **Di indicare** che per il 2014, i limiti stabiliti dal punto 9 possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TA.S.I. equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'I.MU. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13, del D.L. 201/2011 (come conv.).
11. **Di specificare** che con delibera consiliare sono state approvate le aliquote TA.S.I. per l'anno 2014, individuandole in un'esenzione generalizzata per tutti gli immobili ad esclusione dell'abitazione principale e pertinenze della stessa, secondo l'accezione I.MU..
12. **Di prendere atto** del gettito I.MU. nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, soddisfacente, mantenere, anche per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "I.M.U." come di seguito riportato:
- **7,60 per mille (aliquota base)** che percuoterà:
 - terreni agricoli;
 - fabbricati gruppo A (compresi A10) **non** abitazione principale e categorie C2-C6-C7 **non** pertinenza;
 - aree fabbricabili;
 - fabbricati in genere (gruppo B, gruppo D eccetto fabbricati strumentali all'attività agricola, categorie C1, C3, C4 e C5)
 - **4,00 per mille (aliquota base)** alle unità immobiliari CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l'aliquota dell'abitazione cui si riferisce, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di euro **200,00, se abitazione principale** (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e del suo nucleo familiare.
13. **Di specificare** che sussistono, secondo le norme di legge e/o regolamentari, le seguenti "esenzioni", "riduzioni e detrazioni dell'imposta":
- L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione stabilite dal Comune di SOAVE per l'abitazione principale.

- L'Imposta municipale propria non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- L'Imposta municipale propria non si applica altresì alla casa coniugale – e pertinenze – assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica, altresì a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale **non** sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "immobili merce").
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica agli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 7, per le specificazioni del caso).
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
- L'Imposta Municipale Propria non si applica ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.

- L’Imposta Municipale Propria non si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 7, per le specificazioni del caso).
- L’Imposta Municipale Propria non si applica ai terreni normalmente inutilizzati – terreni incolti.
- L’Imposta Municipale Propria non si applica ai terreni coltivati occasionalmente senza una struttura organizzativa e di modeste dimensioni – orticelli.
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 8, per le specificazioni del caso).
- Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Si considera adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.
- Si considera adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che l’abitazione non risulti locata o in altro modo occupata.
 - Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.

- Agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, si applica la detrazione di Euro 200,00; resta ferma l'aliquota ordinaria.
 - I terreni agricoli condotti dai coltivatori diretti definiti dall'art. 2083 del C.c. o da Imprenditori agricoli a titolo professionale iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti sono soggetti all'imposta secondo determinati scaglioni di valore (vedasi regolamento I.U.C. – sezione I.M.U. – articolo 8, per le specificazioni del caso).
14. **Di stimare** per l'anno 2014 un gettito complessivo atteso I.M.U. in € 990.000,00, che sarà introitato nella risorsa 1.01.0015 "Imposta Municipale propria" del redigendo Bilancio di previsione 2014.
15. **Di delegare** il Responsabile dell'Area Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
14. **Di dichiarare**, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sindaco, procede con la votazione, come segue.

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8 per l'approvazione

Voti contrari n. 3 Bertolazzi Luigino, Pressi Matteo, Terranova Luciano ALTERNATIVA CIVICA PER SOAVE E FRAZIONI

Astenuti n. //

espressi nelle forme di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile di posizione organizzativa dell'Area Tributi;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8 per l'approvazione

Voti contrari n. 3 Bertolazzi Luigino, Pressi Matteo, Terranova Luciano ALTERNATIVA CIVICA PER SOAVE E FRAZIONI

Astenuti n. //

espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa, così come posta in votazione, che inserita nel presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SINDACO propone al Consiglio Comunale di rendere il provvedimento, data l'urgenza, immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, allo scopo di consentire l'adozione dei provvedimenti relativi all'utilizzo delle risorse che, con il presente atto, vengono allocate nel bilancio preventivo 2014.

VISTO il quarto comma, art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8 per l'approvazione

Voti contrari n. 3 Bertolazzi Luigino, Pressi Matteo, Terranova Luciano ALTERNATIVA CIVICA PER SOAVE E FRAZIONI

Astenuti n. //

espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

PARERI ART. 49 – D.Lgs.vo n. 267/2000

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

data 08-05-14

Il Responsabile del servizio
F.to GOBBETTI LAMBERTO

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

data 12-05-14

Il Responsabile del servizio
F.to BONOMI FRANCO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to Il Presidente
Gambaretto Lino

F.to Il SEGRETARIO
dr. Zampicinini Gabriella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X Esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art.127 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

IL RESPONSABILE PO 1
GUADIN ANGELO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Soave, li _____

IL RESPONSABILE P.O.1
GUADIN ANGELO